



## COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

CITTA' DELLA DISFIDA

SETTORE AMBIENTE – SERVIZI PUBBLICI

Ordinanza Sindacale n. <sup>Prot.</sup> 58835 del 9/8/2018

**Oggetto:** Misure per l'identificazione, la registrazione e tenuta della popolazione canina.

### IL SINDACO

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, a garantire la pacifica convivenza e l'incolumità pubblica dei cittadini e la tutela ed il benessere dei cani.

Evidenziata la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo.

Rilevata l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale ed in particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Dato atto che esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento.

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano.

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine.

Richiamate le Ordinanze Sindacali nn.41557 del 1/07/2010, 94 del 25/10/2010 e 49583 dell'11/07/2017, con cui il Comune di Barletta ha già adottato misure a tutela della pubblica incolumità atte ad impedire episodi causati da comportamenti scorretti nella conduzione di animali negli spazi pubblici o aperti al pubblico ed evidenziata la necessità di integrare le stesse sia per ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo che per garantire il mantenimento del decoro dell'ambiente urbano.

## VISTI:

- la Legge 23/12/1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- il D.P.R. 8/02/1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge Regionale 13/89 "Norme concernenti la materia veterinaria";
- la Legge 14/08/1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- la Legge Regionale 03/04/1995 n. 12 "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- le norme in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico introdotte con la Legge n. 94 del 15/07/2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica ed in particolare l'art. 3 comma. 6 per il quale: "Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500,00"
- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge 689/81 (Gazz. Uff. del 18/12/2010 n. 295) in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare l'art. 31 comma 2 così come modificato dall'art. 6 bis Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni a regolamenti e ordinanze comunali

Acquisito il parere del Servizio Veterinario dell'ASL

## ORDINA

### Art. 1 - Obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e adempimenti

1. È vietato abbandonare animali sul territorio Comunale.
2. È imposto l'obbligo di apporre al cane un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo (microchip) come disposto dall'art. 3 della Legge Regionale 3/04/1995 n. 12 "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", entro e non oltre 15/09/2018.
3. È imposto l'obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina presso il competente servizio veterinario A.S.L. entro quindici giorni dalla microchippatura.
4. Chiunque detiene a qualsiasi titolo, ovvero possiede un cane e/o accetta di occuparsene, è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della relativa prole.
5. È fatto obbligo di identificare a mezzo microchip i cuccioli nati da madri microchippate entro il secondo mese di età presso il Servizio veterinario competente per territorio, ovvero presso veterinari liberi professionisti, purché l'operazione di riconoscimento elettronico venga notificata all'Anagrafe dal veterinario che la esegue.
6. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro 3 giorni dall'evento, all'Ufficio Ambiente del Comune e al Servizio veterinario competente per territorio. La mancata denuncia dello smarrimento rende il detentore e/o possessore responsabile del reato di abbandono.
7. Il cambio di residenza del proprietario, ovvero la cessione definitiva di un cane ad altra persona, ovvero la morte del proprio cane, devono essere comunicate entro 15 giorni al Servizio veterinario competente per l'aggiornamento dell'Anagrafe Canina.

### Art. 2 - Custodia dei cani

1. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone, in particolare:
  - a) i cani a custodia di abitazioni, fabbricati, giardini ed edifici rurali - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
  - b) i cani da guardia a luoghi e locali privati aperti, e ai quali non sia impedito l'accesso di terzi - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - possono essere tenuti senza museruola soltanto se siano custoditi in appositi spazi recintati di almeno 8.00 mq, per ogni animale adulto (di cui 2.00 mq chiusi, 2.00 mq coperti con pensilina, 4.00 mq scoperti, per 2.00 mt di altezza), o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 5,00 metri, in maniera che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone e ad occasionali visitatori.

### **Art. 3 - Condotta del cane**

1. I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:
  - a) L'utilizzo dal guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto e nelle aree condominiali comuni.
  - b) L'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti.
  - c) L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le pubbliche vie dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario A.S.L. a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio, come previsto dalla Determina Dirigenziale Regione Puglia n.405 del 20/10/2011;
  - d) È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire l'idonea custodia dell'animale;
  - e) Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane;
  - f) I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

### **Art. 4 - Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni**

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, nelle aree comuni di qualunque tipo e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani:
  - a) di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza;
  - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti, Tali deiezioni dovranno essere chiuse in idoneo contenitore e depositate nei contenitori per deiezioni canine o comunque in appropriati portarifiuti.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di cani di portare con se almeno una bottiglietta di plastica contenente acqua da utilizzare in caso di deiezioni urinarie al suolo.

### **Art. 5 - Altri divieti**

1. E' sempre vietato:
  - a) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia;
  - b) detenere i cani sui balconi o terrazzi per più di due ore al giorno continuative;

- c) abbandonare gli animali;
- d) catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti.

#### Art. 6 – Deroghe

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dai Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi. Per questa ultima categoria la deroga è intesa solo per il guinzaglio e la museruola, non per l'identificazione elettronica a mezzo microchip.
2. Esenzione dell'obbligo dell'utilizzo del guinzaglio e della museruola nelle apposite aree di sgambamento destinate ai cani purchè, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori/conducenti e purchè non si determinino danni alle piante, cose o altri cani presenti.

#### Art 7 - Sanzioni

1. Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 bis del T.U.EE.LL. che prevede che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro il minimo di € 25,00 (venticinque/00) ed il massimo di € 500,00 (cinquecento/00). Si riporta a seguire una tabella delle infrazioni riscontrabili, che comunque non è esaustiva delle infrazioni sanzionabili ai sensi della presente ordinanza e della normativa di settore applicabile.

Infrazioni riscontrabili	Contestazione	Importo sanzione (Euro)
Mancata iscrizione all'anagrafe	Violazione art. 3 comma 1 L.r. 12/95 Art. 1 Ordinanza	232,00
Assenza di microchip	Violazione art. 4 comma 1 L.R. 12/95 Art. 1 c. 1 Ordinanza	154,94
Mancata comunicazione nascita canina	Art. 1 c.5 ordinanza	150,00
Mancata comunicazione cessione, smarrimento o decesso cane	Art. 3 comma 2 L.R. 12/95 Art. 1 comma 7 Ordinanza	465,00
Mancata comunicazione cambio di residenza del proprietario/detentore	Art. 17 comma 5 L.R. 12/95 Art. 1 comma 7 Ordinanza	150,00
Presenza di microchip in cane catturato per il quale non risulti denuncia di furto/smarrimento	Art. 727 c.p. modificato dall'art. 1 comma 3 legge 189 del 20/07/2004	Denuncia all'A.G.
Cane lasciato libero, senza custodia	Art. 3, ordinanza	150,00
Cane senza guinzaglio o con guinzaglio superiore a m. 1.50	Art. 3, c. 1 lettera a) ordinanza	150,00
Assenza di museruola ove prevista	Art. 3, c. 1 lettera b) ordinanza	150,00
Assenza di paletta igienica, mancato raccoglimento delle deiezioni anche in presenza di paletta igienica. Assenza di bottiglietta di acqua per pulizia deiezioni urinarie	Art. 4 ordinanza	150,00
Cane impegnativo condotto da persone inesperte	Violazione art. 672 c.p	150,00
Maltrattamenti animali	Art.5. c.1 ordinanza Art.727 c.p. modificata dall'art.1 legge 189/2004	300,00 Denuncia all'A.G.

2. Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente.
3. In casi di recidiva si applica la sanzione nella misura massima prevista dalla L.R. n.12/95 per la specifica violazione.

#### Art. 8 - Sanzioni Accessorie

1. Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca ed al ricovero presso la struttura comunale con oneri a carico del proprietario, salvo quanto già disposto dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 7/11/2011. Ove non vi sia disponibilità di quest'ultimo, il ricovero potrà avvenire presso strutture private, e ogni onere di

custodia verrà posto a carico dal proprietario. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 e di cui al capo II del D.P.R. n. 571/1982.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

#### **Art. 9 - Pagamento in misura ridotta**

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nella misura di un terzo (1/3) da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento.

#### **Art. 10 - Modalità di pagamento e ricorso**

1. Per quanto di competenza il pagamento dovrà avvenire tramite versamento su conto postale intestato alla Tesoreria del Comune di Barletta.
2. Il pagamento del verbale pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.
3. Qualora non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta, i trasgressori possono presentare al competente ufficio che ha irrogato la sanzione, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi.
4. Avverso le Ordinanze - ingiunzioni gli interessati possono proporre opposizione (ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime).
5. L'opposizione si propone con ricorso in carta semplice che può essere redatto anche personalmente dall'interessato al quale deve essere allegata l'Ordinanza - Ingiunzione notificata.
6. In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. n. 569/1961.

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.

La notifica della presente Ordinanza, ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze anche in materia di vigilanza su quanto prescritto:

- ASL BAT – Servizio Veterinario;
- Comando Polizia Locale;
- Comando di Polizia Provinciale;
- Alle Forze dell'Ordine;
- Al Dirigente Settore Ambiente e Servizi Pubblici;
- Alle Guardie Ecologiche Volontarie;
- Alle Guardie Zoofile Volontarie;
- Guardia di Finanza Gruppo Barletta;
- Settore Ambiente della Provincia di Barletta – Andria – Trani;
- Procura della Repubblica presso Tribunale di Trani.

L'invio alla Prefettura di Barletta Andria Trani.



Il Sindaco  
dott. Cosimo Damiano Cannito

